



## Regione Umbria

Giunta Regionale

Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e protezione civile, riqualificazione urbana, coordinamento PNRR  
Servizio Transizione energetica e sviluppo sostenibile

Comuni Umbri - Provincia di Perugia

Comuni Umbri - Provincia di Terni

**Oggetto: Legge regionale 16 ottobre 2025, n. 7 “Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro” e relativo comunicato di rettifica di cui al BUR del 29 ottobre 2025, Serie Generale, n. 53. Comunicazioni.**

Come noto è stata emanata la Legge regionale 16 ottobre 2025, n. 7 “Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro”, pubblicata nel BUR del 17 ottobre 2025, Serie Generale, n. 51; la medesima legge è entrata in vigore, ai sensi dell’art. 13, il 18 ottobre 2025, ed è stata rettificata per errore materiale mediante Avviso pubblicato nel BUR del 29 ottobre 2025, Serie Generale, n.53.

La legge regionale attua l’articolo 20, comma 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e ai sensi dell’art. 7 del D.M. 21/06/2024 disciplina l’individuazione delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile, nonché disciplina la minimizzazione degli impatti e l’equa ripartizione territoriale degli interventi di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 190/2024.

In un complesso quadro normativo a livello statale attualmente in forte evoluzione, si richiama l’attenzione all’articolo 1, comma 3 della legge regionale, secondo il quale le disposizioni della l.r. n.7/2025 si applicano alle procedure abilitative e autorizzative in corso, nonché alle procedure di valutazione ambientale, ad eccezione dell’articolo 7, commi 6 e 8 e dell’articolo 9, intendendo per procedure in corso *“quelle per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore della presente legge”*.



**Regione Umbria**

Giunta Regionale

Altresì si evidenzia che ai sensi del comma 4 del medesimo art. 1 , *“Restano ferme le procedure amministrative di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118) e, ove previste, le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte Seconda, Titolo III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).”*

Distinti saluti

*FIRMATO DIGITALMENTE*

**Sabrina Scarabattoli**